SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 811)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1977 (V. Stampato n. **1394**)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 luglio 1977

Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'Amministrazione finanziaria

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze sono attribuiti anche i seguenti compiti:

a) studi ed elaborazioni statistiche dei fenomeni tributari e di quelli economici aventi rilevanza fiscale; coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali;

b) studi e ricerche nel campo dell'informatica ai fini delle applicazioni nei set-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tori di competenza del Ministero delle finanze;

c) relazioni pubbliche dell'amministrazione finanziaria, con esclusione dei compiti dell'ufficio stampa.

Art. 2.

Il personale dei ruoli per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze è assegnato alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo nonchè ai centri informativi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

Il personale di cui al precedente comma può inoltre essere destinato a prestare servizio presso la predetta Direzione generale per lo svolgimento degli altri compiti di questa.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 della legge indicata nel primo comma.

Art. 3.

A ciascuno dei centri informativi previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è assegnato, con le funzioni di direttore, un impiegato avente qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze ovvero dei ruoli della carriera direttiva centrale dello stesso Ministero o della carriera direttiva dell'amministrazione periferica nel cui ambito opera il centro informativo.

L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 4.

È soppresso il ruolo degli statistici della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al Quadro n. 1, annesso alla

legge 19 luglio 1962, n. 959, e successive modificazioni.

È altresì soppressa la riserva apposta, per il personale direttivo della carriera degli statistici, al Quadro A della Tabella VI dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'impiegato che all'entrata in vigore della presente legge occupa il posto dirigenziale per effetto della riserva suddetta conserva l'appartenenza in soprannumero al ruolo dei dirigenti dell'amministrazione centrale.

Il Quadro M/1 di cui alla Tabella *B* allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Nei Quadri A, C, D, G, H ed L, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.

Art. 5.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, si intendono applicabili per la realizzazione e conduzione tecnica della parte del sistema informativo relativa ai centri istituiti dall'articolo 2, primo comma, del medesimo decreto.

Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 3 indicato nel precedente comma si intendono applicabili ai dipendenti e collaboratori della società affidataria e delle imprese subappaltatrici di cui questa, anche indirettamente, si avvale per l'esecuzione della convenzione.

Fra le persone previste nell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si intendono compresi i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici di cui il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette

in carica si avvale, anche indirettamente, nell'adempimento dei compiti considerati negli articoli 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici delle quali il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica si avvale, anche indirettamente, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e dei lavori di cui all'articolo 1, lettera *c*), dello statuto del predetto Consorzio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.

In caso di violazione del dovere del segreto di ufficio da parte dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito con il seguente:

« È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonchè dai componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei

dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ».

La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 7.

Le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1975, n. 397, si intendono riferite ai concorsi di accesso ai ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del Ministero delle finanze.

Per i concorsi di accesso a ruoli diversi da quelli indicati nel comma precedente la disposizione contenuta nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono deroghe ai vigenti limiti di età per i concorsi stessi sono applicabili anche nei confronti di coloro che hanno superato le prove di esame nei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 8.

I posti di coadiutore meccanografo superiore disponibili alla data della unificazione dei ruoli di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 27 marzo 1976, numero 60, sono riservati fino al 1° gennaio 1982 agli impiegati appartenenti ai singoli ruoli oggetto della unificazione nella misura della disponibilità dei posti stessi esistente nei rispettivi ruoli alla predetta data.

A tal fine le promozioni alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore sono effettuate fino al 1° gennaio 1982, con scrutini separati secondo i ruoli di appartenenza degli impiegati interessati all'atto della unificazione.

I promossi per merito comparativo negli scrutini di promozione effettuati in base a

quanto disposto dai due commi precedenti sono collocati nella qualifica di coadiutore meccanografo superiore del ruolo unificato secondo il punteggio riportato nello scrutinio e, a parità di punteggio, secondo la anzianità nella qualifica di provenienza.

Art. 9.

Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze continuano ad applicarsi le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, fino a quando non sarà attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Al personale di cui al precedente comma è corrisposto, dal 1° luglio 1977, quale assegno temporaneo riassorbibile, lo speciale compenso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 35 predetto fino a quando non troverà applicazione il nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. L'assegno è corrisposto in misura pari alla media mensile unitaria risultante dalle erogazioni effettuate dal 1° settembre 1975 al 30 giugno 1977 e non sarà valutabile ai fini del calcolo del maturato economico all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1977, anche al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 389, è soppresso. Nell'articolo 5 della stessa legge, come modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, le parole « di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977 » sono sostituite con le parole « e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni successivi ».

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato, per l'anno 1977, in lire 19.850 milioni, si prov-

vede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

QUADRO M/1. — DIRIGENTI TECNICI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	4	Direttore dell'ufficio studi e ricerche di informatica . .	1
			Coordinatore dei servizi statistici	1 (*a*)
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Ispettore generale	
E	Primo dirigente	6	Vice consigliere ministeriale .	6
			Ispettore capo	
			Direttore di centro informativo	
			Direttore di divisione statistica	
		10		

(*a*) Il posto non è attribuibile fino a quando permane nella posizione di soprannumerario l'impiegato indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.